

Videofisco del 17 gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018 e approfondimenti IVA

A cura di Alessandro Pratesi e Francesco Zuech



NOVITA' IVA 2018

a cura di Francesco Zuech



Sommario novità Iva

I nuovi limiti per la detrazione dell'Iva (fatture di fine anno)

Novità adempimenti

Novità calendario 2018

Novità spesometro

L'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica dal 2019

Abolizione scheda carburanti

Novità tenuta/stampa registri Iva vendite e acquisti

Altre novità Iva

Recupero Iva addebitata per errore

Detrazione Iva addebitata per errore

Interpretazione autentica disciplina beni significativi edilizia

Sospensione modelli F24

Split payment

Dichiarazione annuale Iva

Indennizzo costo polizze

I NUOVI LIMITI PER LA DETRAZIONE IVA FATTURE DI FINE ANNO

Art. 2 D.L. 50/2017



Riscrittura art. 19 e art. 25 DPR 633/72

Novità che “si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”



Termine per la detrazione Iva fatture acquisto

LA NORMA A CONFRONTO

Art. 19 co.1 DPR 633/72

Il testo normativo ante modifiche D.L. 50/2017	Il testo in vigore dal 24/4/2017 post art.2 D.L. 50/2017
<p>1. ... Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</p>	<p>1. ... Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</p>

<p>Dies a quo MOMENTO ESIGIBILITA'</p>	<p>Dies a quo e dies ad quem MOMENTO ESIGIBILITA</p>
<p>Dies ad quem DICHIARAZIONE SECONDO ANNO SUCCESSIVO</p>	<p>Esercitabile al più tardi con la relativa dichiarazione annuale</p>

Termini per l'annotazione

ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI

Art. 25 co.1 DPR 633/72



Il testo normativo ante modifiche	Il testo in vigore dal 24/4/2017 post D.L. 50/2017
<p>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, <i>ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.</i></p>	<p>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.</p>



CRITICITA' DELLE NUOVE REGOLE



FATTURE DIFFERITE EMESSE IL 15/01/2018 RELATIVE A DICEMBRE 2017



FATTURE E BOLLETTE DOGANALI ANNO 2017 CHE ARRIVANO NEL 2018 E NON RIESCO AD IMPUTARE NEL 2017



E per quelle in reverse (es. acquisto intracomunitario) ci sono problemi ?

Mi salvo con imputazione in DAI relativa al 2017 ma vado a credito !

E se arriva dopo la spedizione DAI (30/4/2018) ?

Dichiarazione integrativa ?



FATTURE EMESSE IN RITARDO DAL FORNITORE (anche non necessariamente oltre i 4 mesi trascorsi i quali scatta l'obbligo di autofattura denuncia)



NOTE ACCREDITO NON EMESSE ENTRO L'ANNO IN CUI SORGE IL DIRITTO AL RECUPERO DELL'IVA



Denuncia ANC-CONFIMI alla Commissione UE contro sospetta violazione principio neutralità Iva, proporzionalità ed effettività (maggio 2017)

Termine per la detrazione Iva note accredito emesse

LIMITAZIONE TEMPORALE NOTE DI ACCREDITO

Art. 19 co.1 DPR 633/72


... al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa al ... e alle condizioni esistenti al momento della nascita ...

Estensione

Recupero Iva su note accredito art. 26 co. 2

... il cedente o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione ...

 N.B. Da quando sorge il diritto al recupero (RM 89/E/2002; RM 127/E/2008; RM 42/E/2009)

 N.B. No per crediti art. 26 co.3 perché vale solo un anno da operazione originaria
Senza limiti per esigibilità differita ex art. 6, co.5 (R.M. n. 75/E/2002)

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva

LE MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA NORMATIVA

Relazione al decreto

→ *“Il Gap Iva rappresenta una delle criticità più rilevanti ...”*

→ per ovviare a tale inconveniente, negli ultimi anni ha fatto introdurre *“comunicazioni massive di promozione della compliance (c.d. “cambio verso”) finalizzate a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti e, quindi, a recuperare somme a tassazione per mezzo di processi lavorativi di minore intensità di lavoro”*;

→ una preconditione necessaria al successo di tale strategia sarebbe quella di un *“utilizzo massivo di vaste base di dati tramite opportuni incroci al fine di scoprire anomalie da comunicare al contribuente suggerendogli le opportune procedure per porvi rimedio”* e,

→ per quanto riguarda l’IVA, viene sostenuto che *“molto efficace è il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti”* e che, al fine di effettuare correttamente tali incroci, ***“è necessario che sussista una coincidenza temporale fra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto”***.

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva

POSSIBILI INTERPRETAZIONI



Sentenza del 29 aprile 2004, Terra Baubedarf-Handel, C-152/02, punto 34

La detrazione prevista dalla direttiva deve essere operata con riguardo al periodo nel quale coesistono i due presupposti previsti ... (art. 168 e 178 Direttiva 2006/112/CE, nda). *“In altri termini, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere stata effettuata e il soggetto d’imposta deve essere in possesso della fattura o di un altro documentato considerato ad essa equivalente, secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato”.*



C.M. n° 328/E del 24/12/1997, punto 3.5.2

*“per esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo” ...“l’esercizio del diritto alla detrazione è **subordinato al possesso** di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”*

POSSIBILI INTERPRETAZIONI



Conclusioni Avvocato Generale M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA presentate il 26 ottobre 2017 - Causa C-533/16 (Volkswagen AG vs normativa Repubblica slovacca)

“57. La direttiva IVA non indica espressamente il termine per l’esercizio del diritto a detrazione. Tale silenzio non osta a che le norme nazionali lo stabiliscano, per motivi di certezza del diritto. La Corte ha dichiarato che «un termine di decadenza la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente, il quale abbia ommesso di richiedere la detrazione dell’IVA a monte, privandolo del diritto a detrazione, non può essere considerato incompatibile col regime instaurato dalla sesta direttiva, purché, per un verso, detto termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto comunitario (principio di equivalenza) e, per altro verso, esso non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione (principio di effettività).

*58. Orbene, **il dies a quo di tale termine non può essere fissato esclusivamente in base al momento nel quale ha luogo la cessione dei beni, a prescindere da qualsiasi altra circostanza rilevante. Sebbene, conformemente all’articolo 167 della direttiva 2006/112, il diritto a detrazione sorga contestualmente all’esigibilità dell’imposta, il suo esercizio è possibile, ai sensi dell’articolo 178 della medesima direttiva, solo dal momento in cui il soggetto passivo entri in possesso della fattura in cui sia riflessa la cessione dei beni.**”*

POSSIBILI INTERPRETAZIONI



Conclusioni Avvocato Generale Jiuliane Kokott presentate il 30 novembre 2017 - Causa C-8/17 (Flexipiso-Pavimentos Sa vs normativa Portogallo)

“Il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sorge, in base all’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 178, lettera a), e 226, punto 10, della direttiva IVA, quanto all’importo dell’imposta da assolvere esposto in fattura, solo al momento della ricezione della di quest’ultima. Un aumento a posteriori (rettifica) dell’importo dell’IVA da assolvere in una fattura modificata non implica che il diritto a detrazione sorga retroattivamente. Pertanto, le disposizioni della direttiva IVA ostano ad una disciplina per effetto della quale, in un caso come quello di specie, il termine per la detraibilità di tale imposta complementare decorra già dall’emissione della fattura originaria”

Oltre il 30 aprile ?

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE ?

Equiparazione termini a integrativa a sfavore

**Iva → Art. 8 cc da 6-bis a 6-quinquies DPR 322/1998
Redditi, Irap e 770 → Art. 2 cc 8 e 8-bis DPR 322/98**

Presentazione dichiarazione integrativa a favore

Entro dichiarazione successiva	Oltre dichiarazione successiva
<p>Utilizzo modello originario come integrativa</p> <p>Utilizzo credito</p> <p>1) Compensazione orizzontale (1)</p> <p>2) Rimborso (2)</p>	<p>Utilizzo modello originario come integrativa + Inserimento credito nella dichiarazione (apposito quadro/sezione) della dichiarazione relativa all'anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa</p> <p>Utilizzo credito</p> <p>1) Compensazione orizzontale per eseguire versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa</p> <p>2) Rimborso (2)</p>

(1) Per credito Iva anche utilizzo in detrazione in sede di liquidazione periodica/DAI;

(2) Rimborso Iva in presenza dei requisiti (art. 30 e 34 co.9 del DPR 633/72) riferiti all'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Oltre il 30 aprile ?

DICHIARAZIONI IVA INTEGRATIVA A FAVORE ?

QUADRO VN + VL 11 (NOVITA' DA MOD. IVA 2017)

N.B. Solo se dichiarazione integrativa presentata oltre scadenza successiva

QUADRO VN	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
	1	2	3	4	5
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE					
VN1				,00	
VN2				,00	
VN3				,00	
VN4				,00	

Anno riferimento
dichiarazione integrativa

Da riportare in
VL11

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	1	,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24		,00
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1	,00
		Gruppo IVA (*)	2	,00

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva

RECUPERO A SEGUITO CONTEZIOSO




Agenzia Entrate - Audizione parlamentare del 4/5/2017

*“... eventuali situazioni in cui all’intervenuta esigibilità dell’IVA **non faccia seguito la tempestiva emissione della fattura**, con conseguente decadenza del diritto alla detrazione dell’IVA per decorso del termine, potranno comunque essere sanate mediante il diritto alla detrazione dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, il soggetto passivo (cessionario o committente) potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA **al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno** in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa (alle condizioni esistenti al momento dell’esigibilità dell’imposta dell’operazione originaria)”.*

2° anno !!!??? Questa norma non è stata modificata

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva

FATTURE DI FINE 2017 ARRIVATE NEL 2018 LE REAZIONI DI ALCUNI CESSIONARI/COMMITTENTI

<p>Tensione nei rapporti cliente/fornitore</p>	<p>Alcuni clienti soggetti passivi a liquidazione Iva mensile paventano il rifiuto al pagamento dell'Iva in rivalsa se la fattura 2017 (ad esempio quella di dicembre) non arriverà in tempo utile per la liquidazione del 16 gennaio 2018 .</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Sfogo comprensibile ma non condivisibile giacché la rivalsa dell'Iva è un obbligo (art. 18 co.3 DPR 633/72).</p>
<p>Le criticità</p>	<p>Oltre l'ultima liquidazione del 2017 la detrazione deve passare per la relativa dichiarazione Iva con le difficoltà e gli oneri impropri (gestione del credito Iva) che ne derivano.</p>

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva

FATTURE DI FINE 2017 ARRIVATE NEL 2018 POSSIBILI APPROCCI OPERATIVI “EURO ORIENTATI”

<p>Caso 1 Fattura datata 31/12/2017 arrivata il 20/1/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo interpretazioni di origine comunitaria il <i>dies a quo</i> per la detrazione si perfeziona con il possesso della fattura. • Il cessionario/committente potrebbe quindi sostenere la detrazione il 16 febbraio per gennaio ma dovrà essere in grado (si ritiene) di documentare adeguatamente la data di arrivo/consegna della stessa. • Non chiaro se la detrazione potrà essere esercitata anche nelle liquidazioni successive e al più tardi con la dichiarazione Iva 2019 o se, oltre la liquidazione di gennaio 2018, l’ultima spiaggia rimanga la dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017.
<p>Caso 2 Fattura datata 31/12/2017 arrivata il 2/1/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stesse considerazioni di cui sopra con la differenza che il cessionario/committente (tralasciando di documentare l’arrivo) riesce ad imputare la detrazione nel mese di dicembre in perfetta aderenza al dato letterale dell’articolo 19.
<p>Caso 3 Fattura differita datata 15/01/2018 relativa a d.d.t. di dicembre 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stesse considerazioni di cui al caso 1 con la differenza che la data fattura 2018 assorbe il problema probatorio della data di arrivo.

NOVITA' ADEMPIMENTI

R

NOVITA' CALENDARIO SCADENZE DAL 2018

Commi 932-934 L-205/2017

Adempimento

Scadenza

<p>Spesometro 2° trimestre (o 1° semestre) <i>Co. 932 L. 205/2017</i></p>	<p>Scadenza 30 settembre (prima era 15 settembre)</p>
<p>Modello REDDITI Modello IRAP <i>Co. 932 L. 205/2017</i></p>	<p>La scadenza presentazione del 30 settembre si sposta al 31 ottobre. N.B. Solo al fine di evitare sovrapposizione di cui sopra e quindi solo in vigenza dello spesometro ex art. 21 D.L. 78/2010 N.B. Non sono modificate le disposizioni dell'art. 2 del DPR 322/98</p>
<p>Modello 770 e CU <i>Art. 4 DPR 322/98 modificato da co.933 L. 205/2017</i></p>	<p>770 Scadenza presentazione del 31 luglio spostata al 31 ottobre. CU Stessa scadenza 770 per redditi esenti o non dichiarabili mediante 730 Scadenza invariata al 7/3, per la trasmissione al fisco, e 31/03, per consegna al sostituto, per le CU che interessano il 730</p>
<p>Modello 730 <i>D.M. 164 del 31/5/1999 modificato da co.935 L. 205/2017</i></p>	<p>Scadenza al 23 luglio sia per precompilato che ordinario (presentazione al sostituto ferma al 7 luglio). Gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così "scalettati": -29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6; -7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6; -23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;</p>

ULTIME MISURE CORRETTIVE SPESOMETRO

Art. 1-ter D.L. 148 del 16/10/2017 introdotto in sede conversione da L. 172 del 4/12/2017

Cosa	Novità
Rimedi errori 1 semestre 2017 (vale sia per spesometro che per opzione fatture elettroniche)	No sanzioni per rimedio entro 28/02/2017 <i>all'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alle comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017</i> ; (No € 2 per fattura – max 1000 per trim; idem per chi ha fatto opzione FE)
Periodicità (facoltà)	Facoltà di trasmettere i dati semestralmente anziché trimestralmente
Semplificazione quantità dati (facoltà)	Solo partita Iva o codice fiscale soggetti coinvolti (NON SERVE INTERA ANAGRAFICA) Data e numero fattura Imponibili, aliquota e imposta Tipologia operazione (natura) se non c'è Iva
Fatture minime < € 300 e documento riepilogativo ex DPR 695/96	Facoltà inviare i dati del documento riepilogativo in luogo delle singole fatture (è superata <i>quindi la chiusura della C.M. 1/E/2017</i>). <u>Modalità</u> : indicare propria partita Iva come controparte, data e numero documento riepilogativo, totale imponibile, aliquota e imposta
Amministrazioni pubbliche ex art 1 co.2 D.lgs 165/2001	Esonero trasmissione fatture emesse verso consumatori finali

In vigenza spesometro



Modalità attuative da definire con Provvedimento AE

RETTIFICA O ANNULLAMENTO DATI TRASMESSI



Info e Assistenza online

D. E' possibile inviare in un unico file i dati di fatture (emesse o ricevute) e i dati rettificativi di informazioni già inviate, relative ad altre fatture ?

R. No, non è possibile trasmettere nello stesso flusso fatture nuove insieme alle rettifiche di precedenti fatture inviate.

D. Nel caso di "rettifica della rettifica", quali valori devono essere indicati nel tag <IdFile> e nel tag <Posizione> ?

R. Le regole della rettifica prevedono che siano sempre indicati i riferimenti del file originario (quello con cui la prima volta sono stati trasmessi i dati), anche in caso di rettifiche successive.

D. Nel caso, dopo aver fatto una Rettifica, fosse necessario procedere ad un Annullamento, bisognerebbe annullare solo il file originario o annullare sia il file originario che il file con cui è stata fatta la rettifica ?

R. L'annullamento deve fare riferimento esclusivamente al file con cui i dati sono stati trasmessi originariamente.

Dal portale "Fatture e Corrispettivi" > "Dati Fatture e comunicazioni Iva" > "Dati delle fatture" > "Aggiornamento" (oppure tramite funzioni del proprio gestionale)

Aggiornamento

Modifica o annulla i dati di un file già trasmesso.

Modifica dati ← PER RETTIFICARE

Annulla dati ← PER ANNULLARE

Id file:*

Posizione:*

Id file è l'identificativo del file comunicato dal sistema all'utente in fase di trasmissione. E' sempre quello della trasmissione effettuata la prima volta contenete i dati che si voglio annullare (anche se il dato è già stato oggetto di rettifica)

Eliminazione totale
Se non valorizzato si intende riferito a tutti i dati contenuti nel file identificato dall'Id file.

Rettifica o eliminazione singola fatture
Indicare posizione del documento all'interno del file

RAVVEDIMENTO OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE

R.M. 104/E del 28/7/2017

Per l'**omissione** o l'**errata trasmissione** dei dati delle fatture emesse e ricevute:
 Sanzione € 2 per fattura; Max € 1.000 per trimestre; riduzione 50% se trasmissione entro 15 gg

Art. 11 co.2-bis
 D.Lgs 471/91

Tabella A

Scadenza Adempimento	Correzione entro 15 giorni	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
I° trimestre 31 maggio anno n	15 giugno anno n	euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Tabella B

Scadenza Adempimento	Correzione oltre i 15 giorni	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
I° trimestre 31 maggio anno n	dal 16 giugno anno n	euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Ravvedimento

Esempio
 180 fatture trasmesse errare

1° semestre 2017

NO sanzioni per rimedio dati errati entro 28/02/2018

ALTRI CASI “CRITICI”

Alcune soluzioni sono “desumibili” dalle FAQ del portale “Fatture e Corrispettivi”

Il caso	La criticità	Soluzione
Fatture attive extraterritoriali emesse ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis	Si usa “N6 inversione contabile” quando l’operazione è territoriale in altro Stato UE ove la controparte sia ivi debitore d’imposta; Si usa “N2 non soggetta” quando l’operazione è territoriale extra UE. N.B. Quelle “N2 non soggette, vanno comunicate anche dal cessionario se residente (art. 25 co.3)	Faq
Alberghi, ristoranti, noleggio auto all’estero	L’operazione in quanto non territoriale (art. 7-quater) non è rilevante né soggetta ad obbligo di annotazione Iva e quindi sarebbe coerente non trasmetterla; nulla osta, tuttavia, alla trasmissione con natura “N2”.	/
Autofattart.17 co.2 per acquisti interni da extra UE	Molti hanno annotato sé stessi come controparte; l’operazione va invece comunicata con i dati del fornitore estero	/
Acquisti interni in r.c. art. 17 co.2 da fornitore UE (compresi acquisti da soggetto con RF o Id)	Codificando l’anagrafica con IdPaese UE del fornitore, le specifiche pretendono l’utilizzo del tipo documento TD10 o TD11, ma tecnicamente non si tratta di acquisti intracomunitari	Probabilmente rimarrà irrisolto
Bollette d’importazione e soluzione transitoria 2017 ex R.M. 87/E UE	E’ possibile utilizzare anche nel 2018 la soluzione transitoria (IDPaese “OO” e Id Codice “9999999999”) ? Nelle FAQ la soluzione è stata indicata anche per il caso di acquisti da Isole Canarie, Livigno o Campione d’Italia. Si ritiene di si considerato che la soluzione di intersecare “IDfiscale” del fornitore con “valori bolletta” non è praticabile in molti casi (ad esempio quando l’importazione a monte non ha un acquisto)	Faq /

SCENARIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

1

Art. 4 bis D.L.
193/2016

Dal 01/01/2018
Fatture elettroniche
tax free shopping
Sistema OTELLO

Manca provvedimento attuativo

Comma 1088 L. 205/2017

Obbligo differito al
01/09/2018

Avviata sperimentazione
(vedi nota Agenzia Dogane
10/10/2017, n. 114938/RU)

2

D.Lgs 127/2015

Vecchia disciplina "opzionale"
preventiva operativa fino al
31/12/2018

Comma 909+915-917 L. 205/2017

**OBBLIGO
GENERALIZZATO
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
dal 01/01/2019**

+
Spesometro mensile operazioni
trasfrontaliere
- Spesometro art.21 DL 78

3

**Obblighi Fe anticipati in
corso 2018**

dal 1/07/2018

- Prestazioni subappalto filiera lavori pubblici
- Cessioni benzina/gasolio

+

dal 1/07/2018

- **ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE E OBBLIGO PAGAMENTO CARBURANTI TRACCIATO**
- Trasmissione telematica corrispettivi cessioni benzina/gasolio

+

Proroga al 31/12/2018 validità
disciplina corrispettivi GDO

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Commi 909, 916 e 917 L. 205/2017

Riscrittura art. 1 D.Lgs 127/2015

Obbligati

- **Obbligo generalizzato** (fra residenti, stabiliti, identificati) con sola **esclusione di minimi e forfetari** (anche a mezzo intermediari ferma restando responsabilità contribuente)
- Tutte le fatture e variazioni, anche del settore “privato” (**B2B e B2C**)

Formato /modalità

- Attraverso il **sistema di interscambio** (quello già obbligatorio per le fatture PA) delle fatture elettroniche (**XML**); in tal caso si intendono assolti obblighi conservazione ex art. 3 D.M. 17/6/2014
- Introdotta anche la possibilità di individuare con D.M. **ulteriori formati** basati su standard o norme riconosciute in ambito UE.

Requisiti SDI

- Codici univoco o pec della controparte (cessionario/committente)

Cliente
privato consumatore

- Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; chi le emette dovrà mettere direttamente a disposizione una copia elettronica ovvero in formato analogico al consumatore che vi potrà rinunciare.

Decorrenza


- Fatture emesse a partire **dal 1° gennaio 2019** (salvo previsioni comma 917)

Concomitante abrogazione
spesometro art. 21 DL 78/10

SANZIONI INOTTEMPERANZA FORMATO


Comma 909 a/7 L. 205/2017

Riscrittura art. 1, co.6, D.Lgs 127/2015



Sanzioni violazioni obbligo formato elettronica fattura

L'emissione della fattura in formato cartaceo è sanzionata con le stesse sanzioni dell'omessa fatturazione ossia dal 90 al 180% dell'Iva con minimo di € 500 per fattura.



Obbligo del cessionario/committente di adempiere all'inottemperanza del fornitore, attraverso il sistema di interscambio, agli obblighi dell'art. 6, co.8, del. D.Lgs 471/97 pena sanzione del 100% dell'Iva con minimo di € 250 (ossia disciplina dell'autofattura denuncia).

OBBLIGHI ANTICIPATI DAL 1/7/2018

Comma 917 L. 205/2017

Carburanti

a) *cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori**;*

Subappalti
lavori pubblici

b) *prestazioni rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.*

Per **filiera delle imprese** si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, **anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale**, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici **CUP e CIG** di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle **fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica**

SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO MENSILE

Comma 3-bis art. 1 D.Lgs 127/2015 introdotto da co. 909 a/4 L. 205/2017

*I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni **di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.*

Scadenza

Fine mese successivo (era il 5° gg nel DDL)

Sanzioni
Co.915

Art. 1 co.2-
quater D.Lgs
471/97

- 2 euro per omessa o errata trasmissione singola fattura (max 1000 euro a trimestre); riduzione 50% entro 15 gg (max 500);
- no art. 12 Dlgs 472/97

SCENARIO FATTURAZIONE ELETTRONICA



DUE CALCOLI SUL NUMERO ADEMPIMENTI COMUNICATIVI

Anno	Adempimenti obbligatori	Totale
2017	2 spesometri semestrali 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	6
2018	2 spesometri semestrali (4 trimestrali) 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	6
2019	12 comunicazioni mensili fatture da/verso non stabiliti + trasmissione generalizzata fatture elettroniche 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	16 (+ fatture elettroniche giornaliere)

+ dichiarazioni redditi, Irap, Iva, Cu e 770, dichiarazioni d'intento, Intrastat, ecc

- Eliminazione Intra acquisti trimestrali, black list, San Marino, comunicazione noleggi, comunicazione beni ai soci (D.L. 193/2016)

ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTI DAL 01/07/2018

Commi 917 + 920-927 L. 205/2017

Gestore
impianto
stradale

Obblighi dal 1 luglio 2017

Obblighi
documentali
cessionario/
committente
soggetto
passivo

- Obbligo fatturazione elettronica per cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori** (co. 917 L. 205)
- Obbligo trasmissione telematica corrispettivi (co. 1-bis art. 2 D.Lgs 127/2015 introdotto da L. 205)

N.B. Rimane esonero certificazione verso clienti fuori esercizio impresa ... (art. 2 lett. b DPR 696/96)

N.B. credito d'imposta 50% commissioni carte credito pagate dal gestore

- Abrogazione scheda carburante ex DPR 444/97
- Obbligo documentazione **con fatturazione elettronica** degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (Integrazione art. 22 co.3 DPR 633/72)
- Per detrazione Iva (integrazione art. 19bis1 DPR 633/72) e deduzione costo (integrazione art. 164 Tuir) è richiesto che l'operazione di acquisto sia provata dal pagamento mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate ... o altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**

ALTRE NOVITA'

Commi 909 L. 205/2017

Incentivo tracciabilità pagamenti (riscrittura art. 3 D.Lgs 127/2015)

Riduzione di **2 anni** dei termini di accertamento per chi effettua tracciatura pagamenti effettuati e ricevuti > € 500

N.B. Per commercianti e assimilati vale solo in presenza di opzione trasmissione corrispettivi ex art. 2.

La soglia è di € 30 in vigore del regime opzionale Dlgs 127/15 in vigore fino al 31/12/2018

N.B. Eliminato (dal 2019) rimborso prioritario e incondizionato riconosciuto ai "pionieri" che hanno effettuato l'opzione FE per 2017 o 2018.

Semplificazioni amministrative e contabili (riscrittura art. 4 D.Lgs 127/2015)

Professionisti e imprese in semplificata compresi coloro che hanno optato per trasmissione telematica corrispettivi

→ il fisco metterà a disposizione i prospetti di liquidazione periodica Iva, bozza della D.A.Iva e Redditi nonché F24 con importi da versare compensare o chiedere a rimborso

→ per detti soggetti che si avvarranno dei citati elementi vien meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva art. 23 e 25 del DPR 633/72



Fisco
telematico o
telepatico ?

NOVITA' STAMPA REGISTRI IVA

Art. 19-octies, comma 6, DL n. 148/2017

Art. 7 D.L. 357/94

4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Novità
dal 6/12/2017


4-quater. *In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli [articoli 23 e 25](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata **regolare** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, **se** in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano **aggiornati sui predetti sistemi elettronici** e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.*

La novità vale solo per **registro Iva vendite** e **registro Iva acquisti**. Non è citato, ad esempio, il registro corrispettivi, il registro delle movimentazioni a titolo non traslativo ex art. 50 co.5 ecc




Altre novità adempimenti

CHIARIMENTI TERMINI STAMPA LIBRI/REGISTRI (o conservazione sostitutiva a norma)



Entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione annuale


*A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle **relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza (articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994)*

 Per registri Iva
quale
dichiarazione ?

In un'ottica di
semplificazione



Redditi (R.M. 46/E del 10/04/2017)

 E se il periodo
d'imposta non coincide
con l'anno solare ?
(es. 1.7.2015-30.6.2017)



Entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31/12.
(es. DR periodo 1.7.2015-30.6.2016 → scadenza pres. 31.3.2017 → termine stampa/conservazione 30.06.2017)

SEMPLIFICAZIONI ELENCHI PERIODO DAL 01/01/2018

Prov. Ae, Ad, Istat 25/09/2017 + Nota Ad 9/10/2017

INTRA 2 - NUOVE REGOLE

Intra 2-bis e
Intra 2-quater

Gli elenchi
acquisiscono
valenza
solo ai fini
statistici

Cambiano
quindi impatti
sanzionatori?!

PERIODICITA' MENSILE

1. Aumento soglia da "superiore a" euro 50.000 a "uguale o superiore a" euro 200.000 trimestrali, per i beni, ed euro 100.000 per i servizi; l'obbligo scatta se la soglia è raggiunta in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
2. A differenza del passato le soglie operano in maniera indipendente.
3. Per il "codice servizio" (CPA) riduzione da 6 a 5 cifre (Intra-quater).

PERIODICITA' TRIMESTRALE

1. **Abolizione elenchi (dati acquisiti attraverso spesometro o fatture elettroniche)**

INDIPENDENZA DELLE CATEGORIE - ESEMPIO

Se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti Intra di beni pari a euro 300.000 e servizi per euro 10.000, l'obbligo mensile riguarda solo gli acquisti dei beni e non quelli dei servizi ricevuti (Provvedimento Ae/Ad n.194409/2017).

SEMPLIFICAZIONI ELENCHI PERIODO DAL 01/01/2018

Prov. Ae, Ad, Istat 25/09/2017 + Nota Ad 9/10/2017

INTRA 1 - NUOVE REGOLE

*Intra 1-bis e
Intra 1-quater*

Gli elenchi mantengono valenza sia fiscale che statistica

PERIODICITA' MENSILE

1. Presentazione ancorata alla soglia "superiore a € 50.000" trimestrali (già prevista dall'art. 2, co.1/b, del D.M. 22/2/2010).
2. Introduzione, per gli Intra 1-bis delle cessioni, della facoltà di non compilare i dati statistici per i mensili che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intra per un ammontare "uguale o superiore a € 100.000" trimestrali.
3. Per il "codice servizio" (CPA) riduzione da 6 a 5 cifre (Intra-quater).

PERIODICITA' TRIMESTRALE

1. Per chi non è obbligato a quella mensile.
2. Per il "codice servizio" (CPA) riduzione da 6 a 5 cifre.

 **N.B.** Determinazione secondo regole tradizionali (no principio autonomia categorie)

Novità Intrastat 2018


PRINCIPIO INDIPENDENZA CATEGORIE

Motivazioni Provvedimento 25/09/2017

“Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per **una singola** categoria non incide sulla periodicità relativa alle **altre tre** categorie di operazioni”.



4 o 2 ?



NUOVE REGOLE INDIPENDENZA

MESE	Acq.beni	Acq.servizi	Periodo
...	< soglia	< soglia	...
Totale 3^otrim	€ 30.000	€ 60.000	
10/2017	€ 10.000	€ 10.000	Mensile sia beni che serv.
11/2017	€ 10.000	€ 10.000	Mensile sia beni che serv.
12/2017	€ 40.000	€ 80.000	Mensile sia beni che serv.
Totale 4^otrim	€ 60.000	€ 100.000	
Gennaio 2018	€ 250.000	€ 30.000	Trimestrale beni Mensile servizi



NO → VALE VECCHIE REGOLE ART.2 DM 22/10/10

MESE	Cessioni	Serv.resi	Periodo
...	< soglia	< soglia	...
Totale 3^otrim	€ 30.000	€ 60.000	
10/2017	€ 10.000	€ 10.000	Mensile sia beni che serv.
11/2017	€ 10.000	€ 10.000	Mensile sia beni che serv.
12/2017	€ 40.000	€ 80.000	Mensile sia beni che serv.
Totale 4^otrim	€ 60.000	€ 100.000	
Gennaio 2018	€ 60.000	€ 30.000	Mensile sia beni che serv.

ALTRE NOVITA' IVA

R

IN CASO DI ERRATA FATTURAZIONE



Nota di variazione (accredito) ammessa entro il termini di un anno (art. 26 co.3 DPR 633/72)



Oltre i termini suddetti

→ Istanza di rimborso anomalo ex art. 21 D.Lgs 546/92 entro 2 anni dal versamento ...

→ Dimostrando restituzione alla controparte (Cass 2274/2004; Cass 2868/1999; R.M.108/E/2010; R.M. 15/E/2013)



Istanza entro 2 anni da notifica accertamento altro Stato UE, nel caso di vendite a distanza B2C (art. 11-quater D.L. 35/2005)

Recupero Iva non dovuta/add.per errore

NOVITÀ LEGGE EUROPEA 2017

L. 167/2017 in vigore dal 12/12/2017

Art. 30-ter DPR 633/72 – Restituzione dell'imposta non dovuta



“1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”.

NOVITÀ LEGGE STABILITA' 2018

Co 935 L. 205/2017 in vigore dal 01/01/2018

Detrazione illegittima = sanzione da 90 a 180%

Problema (giurisprudenza) anche per Iva addebitata per errore (c.d. Iva fuori conto)

“Soluzione” tramite integrazione comma 6 art. 6 D.Lgs 471/97

*... “In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, **fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione** ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro**. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”*

Osservazioni/note

- ➔ Similitudine con disciplina assolvimenti irrituale in operazioni r.c. (co.9-bis1 e 9-bis2)
- ➔ Quale il significato del termine “restituzione ... esclusa” dell’ultimo periodo ? Copia incolla dell’ultimo periodo dell’art. 30-ter ? Qual è la relazione/convivenza con la disciplina del nuovo art. 30-ter ?

Disciplina beni significativi

BENI SIGNIFICATIVI - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Art. 1 co. 19 Legge 205/2017

Ai sensi dell'articolo 1, co. 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, co.1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il D.M. 29 dicembre 1999, si interpretano nel senso che

→ l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate **si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale**, come individuato nel citato decreto ministeriale;

Recepita
(in parte)
CM
12/E/2016

→ come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

Recepita
C.M.71/E/
00 + RM
25/E/15

→ La fattura emessa ... dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto DM, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Recepita
C.M.
71/E/00

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Il caso delle “tapparelle”

1/3

Quesito (in sintesi).

Si chiede di chiarire se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le **tapparelle** e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

Risposta fornita al Telefisco 2016



Risposta ufficializzata nella C.M. 12/E/2016



Con R.M. 6 marzo 2015, n. 25, è stato chiarito che il valore dei “beni significativi” deve essere determinato in base ai principi di carattere generale ... In particolare, come precisato nella CM 71/E/2000, “assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata. Tale valore dovrà, comunque, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Parte del testo confermata

Il caso delle “tapparelle”

2/3

Con riferimento alle “**parti e pezzi staccati di beni significativi**”, la suddetta Circolare ha, inoltre, chiarito che “il limite di applicabilità dell’agevolazione previsto per i beni significativi concerne i beni, indicati nel decreto Ministeriale, considerati nella loro interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li compongono”.

Le componenti staccate, quando vengono fornite nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione

Tutto ciò premesso, con riferimento al quesito prospettato, si ritiene che **le componenti e le parti staccate degli infissi (quali le tapparelle), fornite in fase di installazione degli stessi, costituiscano parte integrante degli infissi** e che, dunque, il loro valore debba confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche **componenti e parti staccate degli stessi**, sia **necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso**, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.

Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’ infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.



1

2

Il caso delle “tapparelle”


3/3

Ipotetica chiave di lettura (non ufficiale)



2

1



Criterio inserito nella norma di interpretazione autentica (co. 19. L. 205/2017)

Componente /parte staccata	Normale funzionalità dell’infisso senza il componente/parte staccata	Autonomia funzionale del componente/parte staccata rispetto all’infisso	Inquadramento del componente/parte staccata
Maniglia e vetro	Si ritiene di NO	Si ritiene di NO	Bene significativo
Tapparella	Potenzialmente SI (non tutti gli infissi hanno le tapparelle)	Caso A SI se lo scorrimento avviene con struttura separata	Si tratta di un bene diverso da quelli significativi
		Caso B No se lo scorrimento avviene tramite l’infisso (ad esempio guide e cassonetto nel monoblocco)	Considerando entrambi i criteri il caso è dubbio

Criterio non ripreso nella norma



Se considero solo quello dell’autonomia risolvo che la tapparella è un bene significativo

Legge di Bilancio 2018

a cura di Alessandro Pratesi

A large, stylized, white letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the bottom left corner of the slide.

LEGGE DI BILANCIO 2018

Sintesi

Fascicolo Iter disegno di legge S. 2960: 18.302 pagine.

Versione finale della legge, escluse le schede di lettura, 483 pagine, così composte:

- «Parte I, Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici», con un **unico articolo e suddivisa in 1181 commi (!)**, per complessive 219 pagine;
- «Parte II, Sezione II – Approvazione degli stati di previsione», che consta di 18 articoli e 15 pagine;
- Allegati, tabelle e riepiloghi, per complessive 249 pagine.

- **Completa il quadro la conferma dell'inaffidabilità del Fisco**, che oltre a prevedere sempre e più stringenti misure di controllo e di limitazione alla – invece – naturale possibilità di compensare partite a debito e a credito, travolge il principio del legittimo affidamento che è alla base del rapporto fra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente.
- **L'inversione di rotta sull'I.R.I – rinviata di un anno e magari già adottata dalle imprese – e il mantenimento degli studi di settore, nonostante i proclami (certificati dalle audizioni parlamentari) che ne garantiscono la dipartita per fare posto ai cd. «Isa», rappresentano un chiaro segno di promesse non mantenute.**
- E questo, corre l'obbligo di ricordarlo, quando le imprese e i professionisti sono costretti a subire un torrentizio incremento degli adempimenti, senza che da essi derivi alcun vantaggio.

CAMERA DEI DEPUTATI – SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Indagine conoscitiva
sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale

12 settembre 2017, ore 13.15

2.4. *L'introduzione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale*

Un altro strumento che consentirà all'Agenzia di intervenire su una delle quattro determinanti dell'evasione fiscale, ovvero la facilità dell'adempimento tributario, è l'adozione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)⁹. Gli ISA permetteranno di restituire alle imprese e ai lavoratori autonomi, che trasmetteranno i loro dati al fisco, informazioni organizzate in forma di report, utili anche per la conduzione delle attività.

Gli obiettivi

⁹ Gli ISA sono stati introdotti, originariamente, nel nostro ordinamento giuridico dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ma hanno trovato una disciplina di dettaglio nell'art. 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, di recente convertito in legge. Essi andranno a sostituire gli studi di settore ed, a regime, interesseranno oltre 4 milioni di operatori economici che, dal prossimo anno, potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali, attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il loro grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno "affidabili" avranno accesso a significativi benefici premiali come, ad esempio, l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Versamenti e rateizzazione

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435/2001 (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1989, come modificati dall'art. 7-quater, comma 20, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

– versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;

– versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Le scadenze corrette per il versamento del saldo Iva (aggiornate con provvedimento del 15.01.2018):

- 1) in unica soluzione entro il 16.03.2018;
- 2) a rate, a partire dal 16.03.2018, maggiorando dello 0,33% l'importo mensile di ogni rata successiva alla prima;
- 3) in unica soluzione entro il 2.07.2018 (il 30.06 cade di domenica) o entro il 20.08.2018 (il 30° giorno successivo al 2.07 scade il 1.08, che slitta al 20.08), maggiorando l'importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03.2018;
- 4) in caso di rateazione, occorre maggiorare prima l'importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e successivamente calcolare lo 0,33% sull'importo mensile di ogni rata successiva alla prima.

Lettere d'intento

- L'esportatore abituale che intende acquistare in sospensione d'imposta deve, prima di effettuare l'operazione, inviare al fornitore la lettera d'intento – dichiarazione, conforme al modello approvato con provvedimento 2.12.2016).
- Il cessionario resta interamente responsabile per la mancata applicazione dell'Iva da parte del fornitore: quest'ultimo dovrà soltanto verificare la previa presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e indicare sulle fatture la norma di esonero e gli estremi della dichiarazione

N.B.: la Cassazione ha precisato che non è esonerato da responsabilità il fornitore consapevole della falsità della lettera d'intento.



Lettere d'intento

Poiché dal 1.01.2015 (art. 20 D. Lgs. n. 175/2014) gli esportatori abituali devono prima trasmettere la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate – che ne rilascia ricevuta telematica – e poi inviarla al fornitore, ne consegue che:

- solo dopo l'avvenuta ricezione della predetta ricevuta e la conseguente trasmissione al fornitore è possibile acquistare senza applicare l'Iva;
- non è obbligatorio necessario consegnare l'esemplare cartaceo della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle dogane.

Poiché rileva la data di ricezione da parte del fornitore, occorre monitorare eventuali comunicazioni a mezzo Pec: ad esempio, a stretto rigore, una Pec inviata alle 23:59 del giorno 15.01 e «visualizzata» alle 00:01 del giorno 16.01 determina la fatturazione senza applicazione dell'Iva da quest'ultima data.

Il minaccioso incipit del comma 2 ...

Le aliquote Iva aumenteranno:

- a) l'aliquota del 10% è incrementata all'11,50% dal 1.01.2019 e al 13% dal 1.01.2020;
- b) l'aliquota del 22% è incrementata al 24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021.

Dal 1.01.2019 l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a € 350 milioni annui a decorrere dal 1.01.2021.



DETRAZIONI 65% E 50%

C. 3, LETT. A)

- **Prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione al 65%** per le spese relative a interventi di **riqualificazione energetica degli edifici** (c.d. ecobonus).
- **La detrazione è ridotta al 50% per i seguenti interventi:** acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- **È possibile cedere la detrazione** anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla **singola unità immobiliare**.
- Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica (€ 50 milioni).
- **Prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione al 50%** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**.

DETRAZIONI 70% E 75%

- **Previste detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali** in misura del:
 - **70%** nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio;
 - **75%** in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard.
- Le detrazioni sono calcolate su un **ammontare complessivo delle spese non superiore a € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.**



CONTROLLI ENEA

- **I controlli dell'ENEA** non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica.
- Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.



DETRAZIONI 80% E 85%

- Nuova ipotesi di **detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica**, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (è esclusa solo la zona 4).
- **Misura della detrazione:**
 - **80%** in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
 - **85%** in caso di passaggio di due classi di rischio.
- **La detrazione è ripartita in 10 quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a € 136.000, moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.**



DETRAZIONI PER IACP

C. 3, LETT. B)

- Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%, ma anche per gli altri tipi di intervento.
- Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli **enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP**, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della **legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013**, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, **nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

**DETRAZIONI PER ACQUISTO
MOBILI/ELETTRODOMESTICI
C. 3, LETT. B), N. 3**

- **Prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).**
- Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1.01.2017.
- Per fruire dell'agevolazione occorre realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
- **Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di € 10.000 deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.**

- **Per il 2018, ai fini Irpef, si detrae un importo pari al 36% delle spese, fino a un ammontare delle stesse non superiore a € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute e rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:**
 - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- **La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo.** In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, purché la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.
- **La detrazione:**
 - a) spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la **tracciabilità delle operazioni**;
 - b) è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (massimo € 180 per anno).

**DETRAZIONE
CANONI LOCAZIONE
STUDENTI UNIVERSITARI
CC. 23-24**

- **Si prevede la possibilità di detrarre i canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti «fuori sede»:** per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
- A regime l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 km e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.



**DETRAZIONE
CANONI LOCAZIONE
STUDENTI UNIVERSITARI
cc. 23-24**

- Le modifiche chiariscono che la detrazione spetta, in via strutturale, agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, **per un importo non superiore a € 2.633.**
- In particolare, si chiarisce che, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il requisito della distanza necessario per fruire della predetta agevolazione si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
- **In tal modo si precisa la temporaneità dell'estensione dell'agevolazione per le zone montane e disagiate; la detrazione per canoni di locazione di alloggi universitari rimane una misura strutturale.**

DETRAZIONE SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO c. 28

- Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del **19%**, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un **importo non superiore a € 250** (*risparmio fiscale € 47,50 ...*).
- **Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.**

- **Nuova opportunità per beneficiare degli ammortamenti «maggiorati». In sintesi:**
 - **il super ammortamento scende dal 40% al 30%**, con riferimento agli acquisti effettuati nel periodo 1.01 – 31.12.2018;
 - sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, c. 1 Tuir (**agevolabili, invece, gli autocarri**);
 - se l'ordine al fornitore è accettato entro il 31.12.2018 ed entro tale data è versato un acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati fino al 30.06.2019.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015, che prevedono le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e la **conferma dell'irrelevanza dell'incremento del costo ai fini degli studi di settore (*non abrogati ...*)**.

- **La maggiorazione del 150%**, riconosciuta ai sensi dell'art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), **si applica anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

- **Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, purché entro il 31.12.2018 l'ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

IPER AMMORTAMENTO

cc. 30-33, 35-36

- **L'iper ammortamento è esteso ai seguenti beni:**
 - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
 - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
 - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).



IPER AMMORTAMENTO cc. 30-33, 35-36

- Ai fini della fruizione dei benefici citati **l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016** (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).
- **Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, purché, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:**
 - a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A L. 232/2016;
 - b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
- **Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito**, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

CASO 1)

- 2017: contratto di appalto per costruzione bene iperammortizzabile.
- Acconto 2017: 25%.
- Nessuna previsione di stati avanzamento lavori.
- Consegna: gennaio 2018.

È possibile applicare il super ammortamento dal 2018, poiché:

- nel 2017 è stato stipulato il contratto e pagato un acconto del 25%;
- la consegna è avvenuta prima del 30.06.2018;
- la maggiorazione è pari al 40%.

CASO 2)

- Costruzione con contratto di appalto.
- Consegna del bene ottobre 2018.
- Acconti per SAL 2017 pari al 14% del costo.

- Regola: l'investimento è eseguito in relazione ai SAL definitivamente accettati e maturati in ogni anno.
- Il super ammortamento spetta per il 40% sul 14% del valore complessivo e sul 30% sul restante 86% del valore complessivo.
- L'intera agevolazione competerà dal momento di acquisizione del bene definitivo (dal 2018).

CASO 3)

- Acquisto di bene strumentale nuovo.
- Accettazione ordine 25.11.2017.
- Acconto pagato 15%.
- Consegna giugno 2018.

- Il super ammortamento opera dalla consegna.
- Non è possibile retrodatare l'agevolazione, poiché l'acconto è inferiore al 20%.
- La maggiorazione compete nella misura del 30% (e non del 40%).

CASO 4)

- Acquisto bene iper ammortizzabile 10.12.2017.
- Effetto traslativo proprietà all'atto del collaudo (marzo 2018).

- Nel caso di specie rileva il collaudo, trasferito nel 2018, all'esito positivo del collaudo.
- L'ammortamento inizia nel 2017.
- L'iper ammortamento, invece, nel 2018.

DEDUCIBILITÀ IRAP 100%
LAVORO STAGIONALE
c. 116

Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), è **consentita**:

- **la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta;**
- **a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (in deroga all'art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997).**



BONUS 80 EURO
c. 132

- La soglia del **reddito complessivo** per l'accesso al bonus di € 80 è aumentata da € 24.000 a **€ 24.600 annui**, allargando così la platea dei destinatari.
- Resta ferma la misura del credito, pari a **€ 960 annui**.
- **Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a € 26.600** (a fronte dei vigenti € 26.000).



**LIMITI DI REDDITO PER
FIGLI A CARICO
cc. 252-253**

- **È elevato da € 2.840,51 a € 4.000** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire **dal 1.01.2019**.
- **Invariato** il limite di € 2.840,51 per altre tipologie di familiari a carico.

**ASSEGNI PER ATTIVITÀ
PRESTATE ALL'ESTERO
c. 271**

- **La disposizione di cui all'art. 51, c. 8 Tuir, che prevede la tassazione nella misura del 50% del loro importo per gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, è applicabile anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti.**
- **A decorrere dal 1.04.2018, fermo restando quanto disposto agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.**

- Sono definite Co.co.co le **collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative.
- **I compensi derivanti dai contratti di Co.co.co stipulati da:**
 - **associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI** costituiscono redditi diversi [art. 67, c. 1, lett. m) Tuir];
 - **società sportive dilettantistiche lucrative** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 Tuir).**
- **Dal 1.01.2018 i Co.co.co che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps.**
- **Per i primi 5 anni dal 1.01.2018 la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.**
- Nei confronti di tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

**LIMITE DI ESENZIONE
COMPENSI DILETTANTI
c. 367**

- **Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000.**
- **L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua:** le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- **Tale disposizione si applica anche ai rapporti di Co.co.co di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.**

DETRAZIONE 19%
PER POLIZZE SISMA
CC. 768-770

- **Prevista la detrazione Irpef 19% per i premi assicurativi riguardanti il rischio di eventi calamitosi e relativi a unità immobiliari a uso abitativo.**
- **Sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia le assicurazioni contro i danni gli eventi calamitosi derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.**
- **Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.**



**NUOVI TERMINI PER LE
SCADENZE FISCALI
CC. 932-933**

- **Entro il 30.09:** spesometro.
- **Entro il 31.10:**
 - dichiarazione redditi;
 - dichiarazioni Irap;
 - modello 770;
 - certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

**NUOVI TERMINI PER LE
SCADENZE FISCALI
c. 934**

- **23.07**: termine per la presentazione del modello 730 (precompilato e ordinario) a un CAF-dipendenti è prorogato dal 7.07 al 23.07.
- **7.07**: termine di presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta.
- **I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività** (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) **entro**:
 - **il 29.06** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
 - **il 7.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
 - **il 23.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

- Ennesima possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni agricoli e a destinazione edificatori, nonché delle partecipazioni in società.
- **Soggetti beneficiari:**
 - persone fisiche non titolari di partita Iva;
 - società semplici
 - società ed enti equiparati ex art. 5 Tuir;
 - enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Termini e scadenze

- **1.01.2018:** data di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.
- **30.06.2018:** termine per redigere e giurare la perizia di stima e pagare l'imposta sostitutiva (o la 1^a rata).

Imposta sostitutiva

- **Aliquota unica**, sia per i terreni sia per le partecipazioni: **8%**.

CAPITAL GAIN

cc. 909-1002, 1005

- **Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze**, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, c. 3 Tuir, **ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare**. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
- **Tali plusvalenze sono assoggettate a imposta sostitutiva del 26%**.
- Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva **non devono più essere indicati nella dichiarazione dei redditi**. Con uno o più decreti possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva.
- **Modificate le disposizioni di cui al D.Lgs. 461/1997 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato e gestito**. L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
- Le disposizioni si applicano ai **redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018** e ai **redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019**.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI cc. 1003-1006

- **Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.**
- La ritenuta è applicata anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- **Gli utili distribuiti dai soggetti Ires non concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 40%, ma per il loro intero ammontare.**

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

- **Nel caso di contratti di associazione in partecipazione, se l'associante è in contabilità semplificata**, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14%, qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 Tuir e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 Tuir, al netto dei relativi ammortamenti.
- Per i contratti stipulati con associanti non residenti, tale disposizione si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 44, c. 2, lett. a), ultimo periodo Tuir; se tali condizioni non sono rispettate le remunerazioni concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare.
- **Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019.**
- **Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.**

DIFFERIMENTO I.R.I. c. 1063

Le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (Iri) di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L. 232/2016 si applicano a decorrere **dal 1.01.2018**.

Acconti d'imposta e opzione regime contabilità ordinaria?!?

 A large, stylized, white letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the bottom left corner of the slide.

«BENI SIGNIFICATIVI»
IN EDILIZIA
c. 19

- **L'individuazione dei beni** che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio (aliquota Iva 10%) e delle parti staccate **si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.**
- Come **valore** di tali beni deve essere assunto quello **risultante dall'accordo stipulato dalle parti contraenti**, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
- **La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare**, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo.
- **Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017.**
- **Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.**

**IVA 10% PER GLI
SPETTACOLI TEATRALI
c. 340**

- **Ridefinito il servizio di contratti di scrittura connessi con «spettacoli teatrali» (tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972), che qualifica i beni e servizi assoggettati ad aliquota Iva del 10%, sostituendolo dal seguente:** contratti di scrittura connessi con «spettacoli di cui al n. 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».
- Al n. 123) sono indicati gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.

PERCENTUALE COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI - c. 506

Con decreto, da adottare entro il 31.01 di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, le **percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina** sono innalzate, per il triennio **2018 - 2020, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%.**

- **Dal 1.01.2019**, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, **sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.**
- Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
- Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione Europea. **Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;** una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

FATTURA ELETTRONICA

- **Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).**
- In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.
- Il cessionario e il committente, per non incorrere in detta sanzione, devono adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di Interscambio.
- **È abrogato l'art. 5 D. Lgs. 127/2015**, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni Iva nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

FATTURE ELETTRONICHE

ESTERE

CC. 909, LETT. A), N. 4, 915

- **Obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
- La trasmissione deve avvenire **entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione**.
- Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la **sanzione di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre**.
- La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi** alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- **Non si applica il cumulo giuridico**, ma sono sommate le singole sanzioni.

**CONSERVAZIONE
ELETTRONICA
C. 909, LETT. A), N. 8**

- **Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agencia delle Entrate.**
- I tempi e le modalità di applicazione della disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agencia delle Entrate.
- Con provvedimento dell'Agencia delle dogane sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

GESTORI DI CARBURANTI
FATTURA ELETTRONICA
DAL 1.07.2018
C. 909, LETT. B



- **Dal 1.07.2018 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agencia della Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.**
- Con provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
- Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

**SEMPLIFICAZIONI
AMMINISTRATIVE E
CONTABILI
C. 909, LETT. B)**

Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, **ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:**

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
- una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972 (registro delle fatture emesse e registro delle fatture acquisti).

**CORRISPETTIVI
GIORNALIERI
C. 909, LETT. F)**

- **Prorogata fino al 31.12.2018 la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31.12.2016.**

**DECORRENZA DAL 2019
E SOPPRESSIONE SPESOMETRO
C. 916**

- **Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1.01.2019.**
- **A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).**

**DAL 1.07.2018 PER LA
FILIERA DEI CARBURANTI
CC. 917-919**

La fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1.07.2018 per le fatture relative a:

- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.**

Per **filiera delle imprese** si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 L. 136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

**ABOLIZIONE
SCHEDE CARBURANTI
DAL 1.07.2018
CC. 920-927**

- **Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.**
- L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
- **La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.**
- **Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.**



**ERRATA APPLICAZIONE
ALIQUOTA IVA
c. 935**

- **In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 250 e € 10.000.**
- **La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.**



**FATTURE ELETTRONICHE
TAX FREE SHOPPING
c. 1088**

È posticipata dal 1.01.2018 al 1.09.2018 la decorrenza per l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a € 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione Europea (in sgravio Iva).



ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE
ENTRATE LOCALI
c. 39



- Soppressa la norma che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici.
- **In sintesi, si sopprime l'art. 1, c. 11, 2° periodo D.L. n. 148/2017 (norma vigente dal 16.10.2017 ... durata 76 giorni ...).**

INCENTIVI PER LA
TRACCIABILITÀ DEI
PAGAMENTI
C. 909, LETT. C)

- Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono **ridotti di 2 anni i termini di decadenza** per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a € 500.
- **Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate**, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

STUDI DI SETTORE c. 931

- Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, **gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.**

Criticità varie ...

R

**PAGAMENTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CC. 986-988**

- **Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000 (anziché € 10.000), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.**
- **Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i 60 giorni (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.**
- **Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.03.2018.**

SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO c. 990

- **L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.**
- **Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato**, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- **Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:**
 - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
 - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
 - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI

c. 37

- **Prorogata al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.**
- Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.
- Nel corso dell'esame alla Camera la disposizione è stata modificata, al fine di escludere dalla sospensione, per il solo anno 2018, i Comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.



TARI c. 38

- **Prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
- In sostanza, **si abbandona il c.d. metodo normalizzato, derogando al principio «chi inquina paga»**, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
- A tal fine è modificato il c. 652 della Legge di Stabilità per il 2014 (art. 1 legge n. 147/2013).

ATTI SOGGETTI A IMPOSTA DI REGISTRO c. 87

- **L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati.**
- La specifica è un criterio interpretativo da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti, al fine di limitare l'attività riqualficatoria di sequenze negoziali complesse attuata dall'Amministrazione Finanziaria.
- Rimane, tuttavia, **ferma la possibilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di valutare l'operazione nell'ambito della sussistenza dell'abuso del diritto, tenendo conto degli elementi estranei all'atto.**

DIRITTO ANNUALE CCIAA c. 784

- Le Camere di commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali **possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50%**.
- Il Ministro dello Sviluppo Economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.



**BOLLO PER COPIE
CONFORMI
c. 996**

- **Per le copie dichiarate conformi l'imposta di bollo, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.**
- L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.



WEB TAX

cc. 1011-1019

- **Istituita la web tax sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato (diversi dai soggetti «minimi» e dai «forfetari»), nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.**
- **Tali prestazioni di servizi sono individuate con D.M. Economia da emanare entro il 30.04.2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti mediante Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. **L'imposta (3%) si applica:****
 - a) sul valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;**
 - b) nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.**

SCOMMESSE IPPICHE cc. 1051-1058

- Dal 1.01.2018 è introdotta la tassazione sul margine (differenza tra **somme giocate e vincite corrisposte**) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte del gettito (67%) sia destinato alla filiera ippica.
- Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43% e per il gioco a distanza del 47%.

CANONE RAI c. 1147

È estesa al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100) a € 90, prevista per il 2017.

**CREDITO D'IMPOSTA PER
STABILIMENTI TERMALI
cc. 17-18**

- **Esteso il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali**, per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
- Si tratta del **credito d'imposta disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014, pari al 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di € 200.000,00**, per interventi di:
 - ristrutturazione edilizia;
 - efficientamento energetico;
 - eliminazione delle barriere architettoniche;
 - acquisto di mobili e componenti di arredo.

SABATINI - TER
CC. 40-42

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2 D.L. 69/2013 (Sabatini-ter) **è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili,** comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.



**CREDITO D'IMPOSTA PER
FORMAZIONE P.N.I. 4.0
cc. 46-56**

- **A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.**
- **Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di € 300.000 per ciascun beneficiario.**



**CREDITO D'IMPOSTA PER
FORMAZIONE P.N.I. 4.0
cc. 46-56**

- Al credito d'imposta **non si applicano né il limite annuale (€ 250.000) per l'utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi (€ 700.000).**
- L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
- **I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.** Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
- **Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000.**
- Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi.

**CREDITO D'IMPOSTA PER
FORMAZIONE P.N.I. 4.0
cc. 46-56**

Il credito d'imposta:

- **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- **non concorre** alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- **non rileva** ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
- **è utilizzabile**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, **esclusivamente in compensazione.**

RR

**CREDITO D'IMPOSTA
PER IMPRESE
CULTURALI E RICREATIVE
cc. 57-60**

- **Nel limite di spesa di € 500.000 per il 2018 e di € 1.000.000 sia per il 2019 e 2020, fino a esaurimento risorse, alle imprese culturali e creative è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30% dei costi per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.**
- Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati UE o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione a esso collegati.

**CREDITO D'IMPOSTA
PER IMPRESE
CULTURALI E RICREATIVE
cc. 57-60**

- Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 90 giorni dal 1.01.2018, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità.
- Le imprese possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- **Il credito d'imposta:**
 - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
 - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
 - è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

**CREDITO D'IMPOSTA
PER ACQUISTO PLASTICHE DA
RACCOLTE DIFFERENZIATA
cc. 96-99**

- **Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani**, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un **credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti**.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un **importo massimo annuale di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di € 1 milione annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021**.
- Il credito d'imposta è **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito**.
- Esso **non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c 5 Tuir**.
- Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** e non è soggetto al limite annuale di € 250.000 per l'utilizzo dei crediti di imposta.

CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA cc. 119-120

- **Per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del D. Lgs. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento).**
- **Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna:**
 - da un lato, l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'art. 2135 C.C.;
 - dall'altro, il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa.

**CONTRATTO DI
AFFIANCAMENTO IN
AGRICOLTURA
cc. 119-120**

- **L'affiancamento non può avere durata superiore ai 3 anni** e comporta, in ogni caso, la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30% ed il 50% a favore del giovane imprenditore.
- **Il contratto può stabilire il subentro** del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
- **Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita**, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'art. 8 L. 590/1965.
- **Nel periodo di affiancamento** il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale (ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 99/2004).

BONUS BEBÈ
CC. 248-249

- **L'assegno di € 960 euro annui (erogato mensilmente dall'Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 1° anno di età ovvero del 1° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.**
- Con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.



**ASSISTENZA AI FAMILIARI
(CAREGIVER)
CC. 254-256**

- È istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una **dotazione iniziale di € 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.**
- **Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura:**
 - del coniuge;
 - dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto;
 - di un familiare o di un affine entro il 2° grado;
 - nei soli casi di persona con handicap in situazione di gravità, di un familiare entro il 3° grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

BONUS LIBRERIE CC. 319-321

- **Dal 2018**, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con **codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1**, è riconosciuto, nel limite di spesa di € 4 milioni per l'anno 2018 e di € 5 milioni a decorrere dall'anno 2019, un **credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.**
- Il credito d'imposta è stabilito nella **misura massima di:**
 - **€ 20.000** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
 - **€ 10.000** per gli altri esercenti.
- Gli esercizi possono accedere al credito d'imposta nel **rispetto dei limiti** di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli **aiuti «de minimis»**.

BONUS LIBRERIE cc. 319-321

- **Il credito d'imposta:**

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
- Con decreto, da adottare entro 60 giorni dal 1.01.2018, sono stabilite le disposizioni applicative.

**CREDITO D'IMPOSTA PER
IMPIANTI SPORTIVI
cc. 363-366**

- A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, nei limiti del **3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a € 40.000 effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.**
- Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a € 10 milioni, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.**
- I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
- Entro il 30.06 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano, altresì, all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

FONTI RINNOVABILI c. 588

- **Prorogato dal 31.12.2016 al 31.12.2018** il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi a favore delle fonti rinnovabili (legge di Stabilità 2016, cc. 149 e 150) sull'energia prodotta.
- **Ai suddetti esercenti è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti**, anziché fino al 31.12.2021.

ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI c. 643

- **Prorogato anche per il 2018 il credito d'imposta del 65%**, con un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo (limite complessivo di spesa € 10 milioni).

SISMA 2012 NORD ITALIA
cc. 719-722

- **Prorogate al 31.12.2019 le agevolazioni riconosciute alle imprese aventi sede principale o unità locale nella ZFU Lombardia colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012, per le quali è prevista l'esenzione:**
 - Irpef/Ires del reddito fino a € 100.000;
 - Irap fino a € 300.000;
 - Imu dei fabbricati posseduti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
- **Prorogata al 31.12.2018 l'agevolazione riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012 (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), che prevede l'esenzione Imu dei fabbricati distrutti o oggetto di sgombero adottate entro il 30.11.2012 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità.**

EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA CC. 736 E 746

- **Prorogata al 31.05.2018 la ripresa dei versamenti tributari sospesi per i soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24.08.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Per tali soggetti è prorogata al 2018 la disposizione che dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi dei fabbricati fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi.**
- **L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016 per effetto degli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 nel Centro-Italia.**

ALLUVIONE DI LIVORNO c. 756

La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (Provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9.09.2017 si applica, altresì, ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito.

ALLUVIONE NEL PIEMONTE c. 771

Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE CC. 925-925 E 927

- **Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.**
- Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- **Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.**
- Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.

CEDOLARE SECCA 10%
SULLE LOCAZIONI
c. 16

- **Confermata l'aliquota del 10%, per il quadriennio 2014-2019, della cedolare secca per gli affitti a canone concordato (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.**
- **L'aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati:**
 - **in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014;**
 - **in un Comune colpito da eventi eccezionali;**
 - **nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.**

**ATTI SOCIETARI CON ATTO
PUBBLICO INFORMATICO
c. 25**

- **Modificato l'art. 36, c. 1-ter D.L. n. 112/2008, introdotto dal D.L. n. 148/2017, che ha introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società.**
- Per effetto delle modifiche in esame, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, si consente di stipulare i medesimi atti con atto pubblico informatico.
- L'atto pubblico redatto dal notaio può, in base al D. Lgs. n. 110/2010, essere formato anche in modo totalmente informatico.
- Nell'atto pubblico informatico le parti, invece di firmare un documento cartaceo firmano, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l'atto stesso e i suoi eventuali allegati, seguiti dall'apposizione della firma digitale del notaio (che contiene firma e sigillo del notaio).

- L'atto pubblico informatico è **conservato in modo informatico attraverso un apposito sistema di conservazione tenuto a cura del Consiglio Nazionale del Notariato. Questa modalità è oggi obbligatoria esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, ma può essere utilizzata anche per altri contratti.**
- **Si tratta, in particolare:**
 - degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis C.C.);
 - degli atti di trasformazione delle società (art. 2498 C.C.);
 - degli atti di scissione delle società (art. 2506 C.C.);
 - dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 C.C.).
- **Le modifiche in commento fanno salvi i requisiti formali per l'iscrizione di tali atti nel Registro delle Imprese, come prescritti dal codice civile.**

**P.I.R. PER IL
SETTORE IMMOBILIARE
c. 80**

- **Abrogata la disposizione che richiedeva che fossero emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare,** almeno il 70% degli strumenti finanziari in cui sono destinate le somme o i valori del piano di risparmio a lungo termine, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dell'anno stesso.
- **Abrogata la presunzione assoluta di impresa immobiliare** per l'impresa con patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

**ASSEGNI PER ATTIVITÀ
PRESTATE ALL'ESTERO
c. 271**

- La disposizione di cui all'art. 51, c. 8 Tuir, che prevede la tassazione nella misura del 50% del loro importo per gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, è applicabile anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti.
- **A decorrere dal 1.04.2018**, fermo restando quanto disposto agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE cc. 238-244

- **Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale** sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.
- **L'art. 2467 C.C. non si applica alle somme versate a titolo di prestito sociale:** pertanto, il **rimborso** dei finanziamenti dei soci a favore della società cooperativa **non è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
- Con delibera da adottare entro 6 mesi dal 1.01.2018 il **C.I.C.R. definisce i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi a specifici criteri:**
 - **se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede € 300.000 ed è superiore al patrimonio netto**, il complesso dei prestiti sociali deve essere coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito;
 - **maggiori obblighi di informazione e di pubblicità**, se il prestito sociale supera i limiti indicati, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
 - **l'ammontare complessivo del prestito sociale non deve eccedere**, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

- a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
- b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68) o della laurea triennale in Scienze motorie.

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- **L'ires è ridotta alla metà (12%)** nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- **Non è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato** non solo alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (come previsto dalla legislazione vigente), ma anche alle società sportive dilettantistiche lucrative.
- **Si applica l'aliquota Iva ridotta al 10%** ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

PROROGA SISTRI c. 1134-1135

- **È prorogato fino alla data del subentro del Sistri, e comunque non oltre il 31.12.2018**, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- Nello stesso periodo **(quindi, per tutto il 2018)**, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.
- Nel Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) è inserito un articolo finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

TERMINI PER ACCERTAMENTI FISCALI

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ordinari	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Penale	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Omessa	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Penale e omessa	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordinari	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Omessa	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029

Dal periodo d'imposta 2016 è abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.

Arrivederci al prossimo incontro

Videofisco

21 febbraio 2018

Bilancio (parte 1^a): aspetti civilistici, principi contabili e primi approfondimenti fiscali.

Prime riflessioni sulla Dichiarazione IVA 2018

